

COMUNE DI VILLALBA

PROVINCIA DI CALTANISSETTA



COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 69 del Registro -IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) IMU, TARI, TASI - APPROVAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE PER L'ANNO 2015.

Data 25/09/2015 -

MANCATA APPROVAZIONE

L'anno duemilaquindici il giorno venticinque del mese di settembre alle ore 20,30, nella sala delle adunanze consiliari della sede municipale del Comune di Villalba, a seguito della convocazione con nota prot. n. 3793 del 18 settembre 2015 del Presidente del Consiglio Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 19 della L.R. n. 7/1992, in seduta pubblica di inizio e in sessione ordinaria.

Presiede l'adunanza il Sig. Antonio Lupo, nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale.

All'inizio della trattazione dell'argomento in oggetto, risultano presenti i signori:

Nr.	Cognome e nome	Carica	Presente	Assente
1	LUPO ANTONIO	Presidente	X	
2	FAVATA RITA	Vice Presidente	X	
3	FERRERI V. FABIO	Consigliere Comunale	X	
4	SAIA ALESSIA	Consigliere Comunale		X
5	SIRACUSA CALOGERO	Consigliere Comunale	X	
6	SCARLATA ELIANA	Consigliere Comunale	X	
7	SCHILLACI ROSETTA	Consigliere Comunale	X	
8	LA MONACA CALOGERINA	Consigliere Comunale	X	
9	LEONE SALVATORE	Consigliere Comunale	X	
10	ZAFFUTO GIUSEPPE	Consigliere Comunale	X	
11	RAPISARDA ILARIA	Consigliere Comunale	X	
12	TATANO GIUSEPPE	Consigliere Comunale		X

Assegnati n. 12

In carica n. 12

Assenti 02

Presenti 10

Fra gli assenti sono giustificati i signori _____

Con l'assistenza e partecipazione del Segretario Comunale Dott.ssa Concettina Nicosia.

Assistono i seguenti componenti della Giunta Comunale: Sindaco Geom. Alessandro Plumeri, Assessori Guarino, Mendola, Territo e Tramontana.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che la proposta di deliberazione relativa all'oggetto è munita dei pareri prescritti e che la stessa viene inserita nella presente deliberazione.

- in continuazione di seduta -

Il Presidente del Consiglio, passa alla trattazione del punto inserito all'ordine del giorno al n. 4 avente ad oggetto: "Imposta Comunale Unica" (IUC) IMU, TARI, TASI. Approvazione aliquote e tariffe per l'anno 2015". Invita il Responsabile dell'Area Finanziaria ad illustrare la proposta di deliberazione in discussione.

Il Responsabile dell'Area Finanziaria illustra brevemente la proposta di deliberazione, dando lettura del dispositivo.

Il Consigliere Favata, chiesta ed ottenuta la parola, richiede delle delucidazioni in ordine alla previsione del costo di gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani presso il Comune di Villalba stimato in aumento per l'anno 2015 rispetto a quello sostenuto per l'anno 2014.

Il Responsabile dell'Area Finanziaria, fornendo le delucidazioni richieste, evidenzia che da una previsione di € 185.000,00 per l'anno 2014 si è passati ad una previsione di € 255.000,00 per l'anno 2015. Fa presente che tale dato risulta dal piano economico finanziario relativo alla gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani trasmesso all'ente locale dall'ATO CL 1 di Caltanissetta.

Il Consigliere Favata, chiesta ed ottenuta la parola, evidenzia che dall'esame delle tariffe TARI, considerata la misura indicata nel prospetto allegato alla proposta di deliberazione in discussione, per talune categorie si realizza nel 2015 un aumento della tariffa di quasi il 100%. Sottolinea che, a suo avviso, si tratta di cifre esorbitanti se si considera, peraltro, la qualità del servizio che viene offerto alla comunità villalbese. Fa presente come tale situazione faccia registrare una indubbia responsabilità politica dell'Amministrazione Comunale in carica che, in materia, ritiene, abbia certamente peccato per carenza di programmazione. Evidenzia come nulla si sia fatto, per esempio, nello stimolare buone prassi come il compostaggio e la raccolta differenziata che, ove praticate, porterebbero al realizzo di una diminuzione del costo del servizio, oltre agli innegabili vantaggi sotto il profilo ambientale. Richiama sul punto, peraltro, un decreto con il quale il Presidente della Regione Sicilia ha disposto una penalizzazione a carico di quei Comuni che hanno realizzato una percentuale di raccolta differenziata inferiore al 35%. Evidenzia che l'applicazione di tale penalizzazione sarebbe una vera beffa, considerato che si sostanzierebbe in un ulteriore onere a carico della cittadinanza villalbese. Afferma come sia oramai divenuto improcrastinabile procedere alla programmazione ed alla incentivazione della raccolta differenziata, attraverso pratiche altresì come quella del compostaggio che, se fatta correttamente, dà diritto ad una riduzione del 15% sulle parte variabile della tariffa. Sottolinea, inoltre, come a tal proposito, risulti necessaria un'attività di informazione della cittadinanza. Richiama buone prassi di taluni Comuni vicini che hanno concesso in comodato d'uso ai cittadini che hanno fatto richiesto delle compostiere per stimolare la pratica del compostaggio.

Il Consigliere Zaffuto, chiesta ed ottenuta la parola, evidenzia che la realizzazione di tali iniziative necessita inevitabilmente dell'impiego delle risorse di bilancio e che nello stimolare tale prassi molto possa fare l'organo consiliare nell'esercizio della sua funzione fondamentale di programmazione dell'attività dell'ente.

Il Consigliere Favata, chiesta ed ottenuta la parola, evidenzia che l'importante è in ogni caso iniziare.

Il **Sindaco**, chiesta ed ottenuta la parola, rappresenta che il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti registra presso il Comune di Villalba un livello qualitativo tutto sommato buono. Evidenzia che seppure delle difficoltà nella gestione del servizio si sono registrate, esse si sono appalesate soprattutto a causa della malattia di un operatore che lavora per il Comune di Villalba. Evidenzia, inoltre, come un vero problema sia costituito dalla presenza di cassonetti vecchi. Osserva, tuttavia, che il piano operativo di gestione del servizio che dovrebbe realizzarsi con l'avvio dell'ARO non prevede l'utilizzo di cassonetti per la raccolta dei rifiuti. Fa presente, pertanto, come l'acquisto di nuovi cassonetti risulterebbe un investimento inutile. Rende edotta l'assemblea come, in ogni caso, le tariffe di Villalba risultano tra le più basse dei Comuni della Provincia di Caltanissetta. Rende edotta l'assemblea che l'aumento per l'anno della previsione relativa al costo di gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti è dettato da errori commessi nella determinazione di tale previsione con riferimento all'anno 2014. Dichiaro che il Comune di Villalba si attesta, in ordine alla raccolta differenziata, su una percentuale del 15% e che non risulta economicamente conveniente la differenziazione dell'umido, considerato che la discarica più vicina è ubicata ad Enna. Sottolinea come in ogni caso sul costo di gestione del servizio gravano circa € 50.000,00 per le spese di amministrazione generale dell'A.T.O. Ritene che tale situazione sia divenuta insostenibile e che la Regione dovrebbe porre fine a tutto questo. Rappresenta che si sono costituite le nuove SRR, ma che gli A.R.O. stentano a decollare. Dichiaro di essere d'accordo sulla evidenziata necessità di incentivazione della raccolta differenziata e che risulterebbe interessante portare avanti progetti sperimentali, come ad esempio quello della lombricoltura che peraltro è a basso costo, se solo si cominciasse a discutere e a fare gli interessi dei cittadini villalbesi.

Il **Consigliere Siracusa**, chiesta ed ottenuta la parola, evidenzia che se si fanno gli interessi della comunità villalbese i Consiglieri del Gruppo Amare Villalba sono sempre disponibili.

Nasce una discussione accesa e non autorizzata tra il Consigliere Zaffuto ed il Consigliere Siracusa che vengono richiamati dal Presidente del Consiglio.

Il **Consigliere Ferreri**, chiesta ed ottenuta la parola, ripercorre le vicende relative alla costituzione dell'A.R.O., rappresentando come il Sindaco nelle stesse non abbia dimostrato la capacità di intrattenere buoni rapporti con i Comuni vicini. Richiama la vicenda relativa al Comune di Marianopoli che a decorrere dall'anno 2104 ha richiesto al Comune di Villalba il pagamento di un canone per l'utilizzo dell'autocompattatore di sua proprietà, automezzo che prima veniva utilizzato dal nostro ente locale a titolo gratuito. Richiama, altresì, la vicenda del Comune di Valledlunga, rappresentando come con questo Comune risulti essere stata interrotta una collaborazione virtuosa che durava oramai da diversi anni. Sottolinea, altresì, come, sotto questo ultimo profilo, il Comune di Villalba sia stato costretto nel corso dell'anno 2015 ad avvalersi dell'attività di operatori che sono inquadrati con il contratto Federambiente, anziché di operatori che venivano retribuiti con il trattamento, notoriamente più basso, previsto dai Contratti Collettivi del Comparto delle Autonomie Locali. Preannuncia che, alla luce delle considerazioni esposte, esprimerà voto non favorevole sulle tariffe proposte dall'Amministrazione Comunale, considerate oltretutto le carenze del servizio riconducibili, a suo avviso, non soltanto a responsabilità dell'A.T.O., ma anche a colpe della politica locale.

Il **Sindaco**, chiesta ed ottenuta la parola, replicando alle affermazioni del Consigliere Ferreri, afferma come non risponde a verità l'affermazione che il Sindaco di Villalba ha cattivi rapporti con i Sindaci dei Comuni dell'A.R.O.. Fa presente di aver avuto dei contrasti solamente con un Sindaco, quello del Comune di Santa Caterina, e ciò con riferimento al piano A.R.O. perché, per le previsioni in esso contenute, avrebbe dovuto procedersi alla soppressione di una figura a discapito di uno degli operatori di Villalba. Con riferimento ai

rapporti con il Comune di Vallelunga Pratameno, evidenzia come tra i due Comuni la collaborazione si sia interrotta in via consensuale e che tale interruzione porterà il Comune di Villalba a risparmiare circa € 12.000,00 sul costo di gestione del servizio. Ritiene, piuttosto, che il Comune di Vallelunga Pratameno abbia voluto utilizzare tale collaborazione per ridurre il costo del servizio, appostando tra le entrate una somma di circa € 50.000,00 richiesta, a titolo di rimborso, al Comune di Villalba che sulla stessa ha avanzato ed avanzerà una radicale contestazione. Fa presente che tra i Comuni dell'ARO, quello che vanta delle tariffe più basse rispetto a quelle sottoposte al Consiglio Comunale nella seduta odierna è il Comune di Resuttano che ha la fortuna di gestire il servizio avvalendosi di personale contrattista con costi inferiori rispetto agli operatori inquadrati con il contratto federambiente.

Il Consigliere Favata, chiesta ed ottenuta la parola, che si auspica una tempestiva chiusura un rapporto dare avere con il Comune di Vallelunga.

Il Sindaco, chiesta ed ottenuta la parola, evidenzia che il Comune di Villalba procederà a contestare la somma richiesta dal Comune di Vallelunga Pratameno in forza dell'accordo per la gestione coordinata del servizio nell'importo per l'anno 2014 di circa € 48.000,00.

Il Consigliere Favata, chiesta ed ottenuta la parola, chiede al Revisore dei Conti delle delucidazioni in ordine alle osservazioni contenute nel parere reso sulla manovra di bilancio con riferimento al taglio operato dal Ministero sul Fondo di solidarietà del Comune di Villalba per l'importo di € 190.000,00 a titolo di risorse che l'ente locale dovrebbe incassare per IMU sui terreni agricoli. Domanda se con riferimento a tale ipotesi possa paventarsi un mancato rispetto del Patto di Stabilità interno.

Il Revisore dei Conti, fornendo le delucidazioni richieste, evidenzia come a seguito dell'introduzione dell'IMU Agricola, il Ministero, riducendo il Fondo di Solidarietà Comunale dell'importo pari al gettito che si prevede a tale titolo, abbia proceduto a traslare sui contribuenti quello che prima erano trasferimenti. Evidenzia che il pagamento della prima rata scadeva a giugno e che a fronte di una previsione di € 90.000, il Comune ha realizzato un incasso di circa € 30.000,00. Sottolinea come la conferma di un tale dato anche con riferimento alla rata di saldo potrebbe causare problemi non indifferenti per la conservazione degli equilibri di bilancio e il rispetto del patto di stabilità interno. .

Il Sindaco, chiesta ed ottenuta la parola, evidenzia che per l'anno 2015 il Comune di Villalba è soggetto al pagamento dell'IMU sui terreni agricoli. Sottolinea come, in materia, appaia necessaria una campagna informativa volta a sollecitare il pagamento del tributo da parte di quanti vi sono tenuti, al fine, altresì, di scongiurare difficoltà con riguardo al mantenimento degli equilibri di bilancio e al rispetto del patto di stabilità interno.

Il Consigliere Siracusa, chiesta ed ottenuta la parola, evidenzia come il costo di gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti sia stato stimato per l'anno 2014 in € 180.000. Chiede delle delucidazioni se la somma di € 32.000,00 il cui pagamento è stato intimato al Comune di Villalba dal Commissario ad Acta sono ricomprese nella previsione relativa al costo di gestione del servizio per l'anno 2015.

Il Responsabile dell'Area Finanziaria fornisce le delucidazioni richieste, evidenziando che a tale pagamento si è provveduto con risorse del bilancio 2015.

Il Consigliere Siracusa, chiesta ed ottenuta la parola, domanda cosa succede se non vengono approvate le tariffe proposte al Consiglio Comunale.

Il Responsabile dell'Area Finanziaria evidenzia che alla mancata approvazione delle tariffe proposte, conseguirebbe l'applicazione delle tariffe più basse vigenti per l'esercizio finanziario precedente. Ciò, osserva, realizzerebbe una violazione del principio della tendenziale integrale copertura finanziaria del costo di gestione del servizio di raccolta e smaltimento di rifiuti con la tariffa. Evidenzia che la mancata approvazione delle tariffe proposte comporterebbe un parere negativo in ordine al mantenimento degli equilibri di bilancio e la conseguente segnalazione alla Corte dei Conti.

A questo punto, il Presidente del Consiglio, considerato che nessun altro Consigliere chiede di intervenire, sottopone a votazione la proposta di deliberazione in discussione.

Esperita la votazione a scrutinio palese per alzata di mano, il Presidente accerta e proclama il seguente risultato:

Presenti	10
Votanti	--
Favorevoli	--
Contrari	--
Astenuti	10

Indi,

IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA

- di non approvare la proposta di deliberazione avente: "Imposta Comunale Unica" (IUC) IMU, TARI, TASI. Approvazione aliquote e tariffe per l'anno 2015".

Il Presidente del Consiglio, terminata la trattazione dell'argomento, passa all'esame del punto inserito al n. 5 dell'ordine del giorno.

- segue -

COMUNE DI VILLALBA
(PROVINCIA DI CALTANISSETTA)

----- * -----

P.O. II ^

Area Finanziaria e Personale

N° 45 DELL' 8/8/2015

Il Segretario Comunale

PROPOSTA DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Imposta unica comunale (IUC) IMU, TARI, TASI - Approvazione aliquote e tariffe per l'anno 2015.-

RICHIAMATO l'art. 54 d.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»*.

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169, L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»*.

VISTO il Decreto del Ministero dell'interno del 16 maggio 2015, il quale ha disposto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2015 è differito al 30 luglio 2015.

VISTO l'art. 1, comma 639, L. 27 dicembre 2013 n. 147, il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell'Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

RITENUTO, pertanto, opportuno procedere con una sola deliberazione all'adozione delle aliquote e delle tariffe applicabili nel 2015 nell'ambito dei singoli tributi che costituiscono l'Imposta unica comunale, sulla base delle motivazioni di seguito riportate, distinte in relazione ai singoli tributi.

CONSIDERATO che, alla luce delle disposizioni dettate dall'art. 1, commi 707 – 721, L. 27 dicembre 2013 n. 147, l'**Imposta municipale propria, IMU**, per l'anno 2015 risulta basata su una disciplina sostanzialmente analoga a quella del 2013, che prevede:

- la non applicabilità dell'imposta all'abitazione principale ed alle relative pertinenze, con l'esclusione degli immobili ad uso abitativo rientranti nella Cat. A/1, A/8 ed A/9;
- l'esenzione dei fabbricati strumentali all'attività agricola e la riduzione del moltiplicatore per la determinazione del valore imponibile dei terreni agricoli;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'art. 1, comma 380 L. 24 dicembre 2012 n. 228.

CONSIDERATO quindi che, nel 2015, pur a fronte delle difficoltà di definire quale potrà essere il gettito effettivo IMU alla luce delle previsioni normative sopra citate, il Comune potrà sostanzialmente continuare a definire le aliquote IMU sulla base di parametri analoghi a quelli

adottati nel 2013 e 2014 prevedendo l'IMU sui terreni agricoli che fino al 2014 il nostro Ente era esentato dal pagamento perché considerato montano.

CONSIDERATO tuttavia che, nella determinazione delle aliquote IMU 2015 si dovrà tenere conto della necessità di affiancare alle aliquote IMU quelle della TASI, in considerazione della disposizione dettata dall'art. 1, commi 640 e 677, L. n. 147/2013, in base al quale l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.

RITENUTO, quindi, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di Imposta unica comunale, di poter procedere all'approvazione delle aliquote IMU relative all'anno 2015, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti.

CONSIDERATO che, con riferimento al **Tributo per i Servizi Indivisibili, TASI**, l'art. 1, comma 669, L. n. 147/2013 prevede che il presupposto impositivo è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 675, L. n. 147/2013 prevede che la base imponibile della TASI sia quella prevista per l'applicazione dell'IMU.

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, commi 676 e 677, L. n. 147/2013, l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille, mentre per il 2015 l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille.

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 677, L. n. 147/2013 dispone che, nella determinazione delle aliquote, il Comune deve in ogni caso rispettare il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2014, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.

CONSIDERATO peraltro che, con l'art. 1, comma 1, D.L. 28 febbraio 2014 n. 16 (convertito con modificazioni dalla legge n. 68 del 2 maggio 2014) è stato previsto che, nel 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo del comma 677, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'art. 13, comma 2, D.L. 201/2011, convertito in L. n. 214/2011, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 13 del citato D.L. n. 201/2011.

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 678, L. n. 147/2013 prevede che per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8, D.L. n. 201/2011, convertito in L. n. 214/2013, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille.

CONSIDERATO che, nel proprio regolamento, il Comune ha previsto la possibilità di introdurre, ai sensi dell'art. 1, comma 679, L. n. 147/2013 specifiche riduzioni.

CONSIDERATO che, nell'ambito della TASI, l'art. 1, comma 681, L. n. 147/2013 prevede che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, rimettendo al Comune la determinazione della quota di imposta dovuta dall'occupante in misura compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI dovuta.

CONSIDERATO che, sempre nell'ambito della TASI, l'art. 1, comma 682, L. n. 147/2013 prevede che, con norma regolamentare, il Comune determina la disciplina per l'applicazione del tributo, con particolare riferimento all'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

RITENUTO di conseguenza necessario provvedere con la presente deliberazione, stante l'espresso rinvio adottato in sede regolamentare, ad individuare i servizi indivisibili prestati dal Comune, con indicazione dei relativi costi, che sono i seguenti:

Servizi indivisibili	Costi da coprire con la TASI
Illuminazione pubblica	115
Cura del verde pubblico	3
Gestione rete stradale comunale (viabilità, segnaletica, circolazione stradale, manutenzione)	11
Servizi cimiteriali	1
Servizi connessi agli organi istituzionali	0
Servizi connessi all'ufficio tecnico comunale	0
Amministrazione generale e servizi elettorali	0
Servizi di anagrafe e stato civile	0
Polizia locale e amministrativa	39
Protezione civile, pronto intervento, e tutela della sicurezza pubblica	0
Istruzione primaria e secondaria	130
TOTALE	299

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 683, L. n. 147/2013 prevede che le aliquote della TASI devono essere fissate in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682, e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili, senza peraltro prevedere alcuna corrispondenza diretta tra i servizi prestati e le aliquote differenziate introdotte dal Comune.

RITENUTO, quindi, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di Tributo sui servizi indivisibili, di poter procedere all'approvazione delle aliquote TASI relative

all'anno 2015, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti.

CONSIDERATO che, con riferimento alla **Tassa Rifiuti (TARI)**, la disciplina dettata dalla L. n. 147/2013 (comma 641-666) delinea l'applicazione dal 2014 di un tributo analogo alla TARES semplificata o TARSU, introdotta a fine 2013 con l'art. 5 D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 28 ottobre 2013 n. 124.

CONSIDERATO che, in tal senso, la TARI continua a prevedere:

- l'applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono e detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati;
- il conseguente obbligo per l'Ente di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

CONSIDERATO che, nell'ambito della TARI, l'art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che il Comune determina la disciplina per l'applicazione della tassa, con particolare riferimento:

- a) ai criteri di determinazione delle tariffe;
- b) alla classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- c) alla disciplina delle riduzioni tariffarie;
- d) alla disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- e) all'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta.

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 683, L. n.147/2013 prevede che il Consiglio comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia.

CONSIDERATO che tale ultima disposizione deve essere coordinata con le disposizioni organizzative e gestionali del Comune in merito alle competenze in tema di approvazione di aliquote e tariffe.

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, comma 652 L. n.147/2013, si ritiene opportuno confermare nella disciplina della TARI 2015, i criteri adottati per il regime di prelievo per l'annualità precedente per rendere omogenee e continuative le modalità applicative del nuovo tributo.

CONSIDERATO che, sulla base della disposizione dettata dall'art. 1, comma 652, L. n.147/2013, nel momento in cui stabilisce che il Comune può determinare le tariffe TARI tenendo conto del principio *chi inquina paga*, in alternativa ai criteri del D.P.R. n. 158/1999, che non costituisce quindi più l'unico parametro di determinazione delle tariffe, comporta come conseguenza la

possibilità per i Comuni di derogare, in sede di determinazione tariffaria, ai coefficienti tabellari previsti dal D.P.R. n. 158/1999.

CONSIDERATO peraltro che, già ai sensi del comma 9 dell'art. 14 D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni in L. n. 214/2011, le tariffe della TARES 2013 semplificato o TARSU avrebbero dovuto essere commisurate alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, per cui l'individuazione di tali tariffe, al pari della definizione del riparto dei costi tra le utenze domestiche e le utenze non domestiche, non avrebbe dovuto necessariamente tenere conto dell'effettiva produzione di rifiuti di ogni singola utenza, ma avrebbe potuto essere basata su criteri presuntivi.

RITENUTO che alla definitiva abrogazione operata dall'art. 1, comma 704, della TARES prevista dall'art. 14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214, di approvare il prospetto delle categorie e delle tariffe per l'anno 2015 di cui all'allegato A).

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, commi 662 - 665, L. n. 147/2013, il Comune è altresì tenuto a disciplinare l'applicazione del tributo sui rifiuti in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico e che, ai sensi dell'art. 21 del Regolamento TARI, la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata al 100%.

CONSIDERATO infine che, per quanto riguarda le modalità di riscossione dell'Imposta Unica Comunale, la legge di stabilità 2014 ha previsto che, mentre la riscossione dell'IMU dovrà intervenire alle ordinarie scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre, la riscossione della TARI potrà essere effettuata in un numero di rate e con scadenze di pagamento individuate dal Comune, consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI, ovvero il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Per la TASI, comunque, le scadenze sono quelle fissate dalla norma sul federalismo fiscale municipale, d.lgs. n. 23/2011, e, pertanto, il 16 giugno e il 16 dicembre.

CONSIDERATO, sotto questo profilo che l'art. 1, comma 689, L. n. 147/2013 rimette all'approvazione di specifici decreti del Ministero dell'economia e delle finanze la determinazione delle modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e prevedendo, in particolare, l'invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori.

RITENUTO opportuno proporre le seguenti scadenze di pagamento:

	Rata	Scadenze
IMU	Acconto	GIUGNO
	Saldo	DICEMBRE
TASI	Acconto possessore-proprietario	GIUGNO
	Acconto possessore-altro	
	Saldo Possessore	DICEMBRE
Saldo possessore-altro		

TARI	I° Acconto	GIUGNO
	II° Acconto	OTTOBRE
	Saldo	NOVEMBRE

RICHIAMATA la nota del 28/02/2014 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote e tariffe;

Visto il Decreto-Legge 24 gennaio 2015, n. 4 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 19 del 24 gennaio 2015), coordinato con la legge di conversione 24 marzo 2015, n. 34 recante: «Misure urgenti in materia di esenzione IMU. Proroga di termini concernenti l'esercizio della delega in materia di revisione del sistema fiscale.». (15A02335) (GU Serie Generale n.70 del 25-3-2015 - Suppl. Ordinario n. 15);

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto comunale;

VISTO il Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale adottato con la deliberazione di Consiglio Comunale del 24 luglio 2014 n. 35.

PROPONE DI DELIBERARE

1. di stabilire, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e tariffe in relazione all'Imposta unica comunale (IUC), con efficacia dal 1° gennaio 2015:

- Imposta municipale propria (IMU)

Aliquota ridotta per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	3,00 %
Aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale	1,50 %
Aliquota per tutti gli altri immobili	8,00 %
Aliquota Terreni Agricoli	0,76%

2. di stabilire, con riferimento all'esercizio finanziario 2015, la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 e alle relative pertinenze pari € 200,00.

- Tributo sui servizi indivisibili (TASI)

3. che in conformità a quanto previsto dell'art. 1, comma 677, il Comune può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per

l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.

4. che per il 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille, in attesa del consolidamento delle definitive modalità del tributo e della verifica di eventuali diverse esigenze di bilancio.
5. che per il 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel precedente comma 3, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'art. 13, comma 2, D.L. n. 201/2011, convertito in L. n. 214/2011, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 13 del citato D.L. n. 201/2011;
6. di stabilire nel 15 per cento la quota a carico dell'eventuale utilizzatore diverso dal titolare del diritto reale;
7. di stabilire le seguenti aliquote per la TASI:

Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	1,00 ‰
Aliquota per tutti gli altri fabbricati	1,00 ‰
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D	1,00 ‰
Aliquota per le aree edificabili	1,00 ‰
Aliquota fabbricati rurali uso strumentali	1,00 ‰

8. di stabilire, ai sensi dell'art. 1, comma 682, L. n. 147/2013, che i costi dei servizi indivisibili indicati in premessa per il 2015 vengono coperti parzialmente con la TASI.

- Tassa sui rifiuti (TARI)

9. di approvare il Piano finanziario per l'anno 2015 trasmesso dall'ATO CL 1 Ambiente s.p.a. in data 28/7/2015 prot. n. 2398 ed allegato alla presente con la quale vengono individuati i costi ed i ricavi inerenti il servizio di gestione del ciclo dei rifiuti da coprire con i proventi del tributo;
10. che sensi del comma 652, della L. n. 147/2013, per l'anno 2015 il Comune, "può commisurare le tariffe alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti".
11. che per l'anno 2015 i ricavi inerenti il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni sono stati determinati in base alle previsioni indicate nel progetto del Bilancio di Previsione 2015, calcolandoli sulla base delle tariffe TARI di cui all'allegato piano finanziario.

12. che per l'anno 2015 i costi inerenti il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni sono stati determinati in base alle previsioni nel progetto del Bilancio di Previsione 2015 e riportati nel piano finanziario.
13. che per l'anno 2015 si rende necessario adeguare le tariffe inerenti il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani.
14. che deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, compresi anche i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13 gennaio 2003 n. 36 ad esclusione di quelli relativi ai rifiuti speciali ai cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori.
15. che sulla base della normativa vigente e sulla base dei dati contabili e gestionali forniti dai competenti Uffici, il Comune deve porre a carico dell'utenza il 100% del costo del servizio per la copertura totale dei costi.
16. di determinare per l'anno 2015 le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) di cui all'allegato piano finanziario che ne forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
17. di dare atto che sull'importo della TARI si applica, il Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 d.lgs. n. 504/1992 e di cui all'art. 1, comma 666, L. n. 147/2013;
18. di stabilire che la riscossione dell'**Imposta Unica Comunale** dovrà essere effettuata nei termini di seguito indicati, specificando che, in ogni caso, la riscossione della TARI dovrà essere effettuata in n. 3 rate, con scadenza della prima rata a regime del prelievo, a partire dal mese di giugno dell'anno di competenza:

	Rata	Scadenze
IMU	Acconto	GIUGNO
	Saldo	DICEMBRE
TASI	Acconto possessore-proprietario Acconto possessore-altro	GIUGNO
	Saldo Possessore Saldo possessore-altro	DICEMBRE
TARI	I° Acconto	GIUGNO
	II° Acconto	OTTOBRE
	Saldo	NOVEMBRE

24. di stabilire altresì che l'intero importo dell'Imposta Unica Comunale potrà essere versato in un importo unico entro il 16 giugno dell'anno di competenza, ovvero, in un importo unico suddiviso per imposta e tributo attenendosi alle seguenti scadenze: TARI entro il mese di giugno dell'anno di competenza; IMU entro il 16 giugno dell'anno di competenza; TASI entro il 16 giugno dell'anno di competenza;
25. di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per effetto di norme statali in merito;

27. di dare atto che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2015 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169, L. n. 296/2006;
28. disporre che il presente atto venga pubblicato all'Albo Pretorio on – line di questo Comune ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18/06/2009, n° 69;
29. trasmettere il presente provvedimento al Ministero dell'Economia e delle Finanze secondo le modalità in premessa indicate;
30. stante l'urgenza di provvedere, con separata ed unanime votazione, dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della L.R. 44/1991.

Tariffe per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi:

UTENZE DOMESTICHE:

Coefficiente Per l'attribuzione della parte fissa e variabile della tariffa alle utenze domestiche			
Codice uso	Descrizione tariffa	KA applicato Coefficiente adattamento per superficie <i>(per attribuzione parte fissa della tariffa)</i>	KB applicato Coefficiente proporzionale di produttività <i>(per attribuzione parte variabile della tariffa)</i>
1.1	Un componente	0,75	0,84
1.2	Due componenti	0,88	1,60
1.3	Tre componenti	1,00	2,05
1.4	Quattro componenti	1,08	2,60
1.5	Cinque componenti	1,11	3,18
1.6	Sei o più componenti	1,10	3,61
Tipologia		Quota Fissa	Quota Variabile
Nuclei familiari da 1 persona		0,71	74,98
Nuclei familiari da 2 persone		0,84	149,97
Nuclei familiari da 3 persone		0,95	192,15
Nuclei familiari da 4 persone		1,03	243,70
Nuclei familiari da 5 persone		1,05	304,62
Nuclei familiari da 6 persone o più		1,05	351,49


UTENZE NON DOMESTICHE:

Coefficiente per l'attribuzione della parte fissa e variabile della tariffa alle utenze non domestiche			
Codice uso	Descrizione tariffa	KC applicato Coefficiente potenziale di produzione <i>(per attribuzione parte fissa della tariffa)</i>	KD applicato Coefficiente di produzione Kg/m anno <i>(per attribuzione parte variabile della tariffa)</i>
2.1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,86	1,09
2.2	Campeggi, distributori carburanti	1,25	1,59
2.3	Stabilimenti balneari	0,00	0,00
2.4	Esposizioni, autosaloni	0,91	1,16
2.5	Alberghi con ristorazione	2,70	3,48
2.6	Alberghi senza ristorazione	2,03	2,61
2.7	Case di cura e riposo	2,27	2,91
2.8	Uffici, agenzie, studi professionali	2,15	2,77
2.9	Banche ed istituti di credito	2,00	2,55
2.10	Negozi: abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta	2,22	2,85
2.11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	2,68	3,44
2.12	Attività artigianali tipo botteghe (Falegname, idraulico, fabbro)	1,94	2,50
2.13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	2,49	3,20
2.14	Attività industriali con capannoni di produzione	1,34	1,72
2.15	Attività artigianali di produzione beni specifici	1,71	2,20
2.16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	5,85	13,83
2.17	Bar, caffè, pasticceria	5,93	7,62
2.18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi	3,56	4,58
2.19	Plurilicenze alimentari e/o miste	5,45	6,99
2.20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	5,17	6,65
2.21	Discoteche, night club	2,93	3,76

Categorie	Attività	Quota Fissa	Quota Variabile	Tariffa Totale
2.1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,76	1,01	1,77
2.2	Campeggi, distributori carburanti	1,10	1,47	2,57
2.3	Stabilimenti balneari	0,00	0,00	0,00
2.4	Esposizioni, autosaloni	0,80	1,07	1,87
2.5	Alberghi con ristorazione	2,40	3,21	5,61
2.6	Alberghi senza ristorazione	1,72	2,31	4,03
2.7	Case di cura e riposo	1,96	2,61	4,57
2.8	Uffici, agenzie, studi professionali	1,83	2,44	4,27
2.9	Banche ed istituti di credito	1,77	2,35	4,12
2.10	Negozi: abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta	1,97	2,62	4,59
2.11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	2,38	3,17	5,55
2.12	Attività artigianali tipo botteghe (Falegname, idraulico, fabbro	1,72	2,30	4,02
2.13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	2,21	2,95	5,16
2.14	Attività industriali con capannoni di produzione	1,19	1,59	2,78
2.15	Attività artigianali di produzione beni specifici	1,52	2,03	3,55
2.16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	12,84	17,17	30,01
2.17	Bar, caffè, pasticceria	10,01	13,38	23,39
2.18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi	3,15	4,22	7,37
2.19	Plurilicenze alimentari e/o miste	4,83	6,45	11,28
2.20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	10,50	14,04	24,54
2.21	Discoteche, night club	2,59	3,47	6,06

La presente proposta di deliberazione è stata predisposta dall'Ufficio su conforme indicazione del Sindaco.

IL SINDACO



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1, lett. i) della L.R. 11/12/1991, n. 48, come sostituito dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000, n. 30 in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto si esprime parere.

FAVOREVOLE

CONTRARIO

Villalba, li 07 settembre 2015

Il Capo Area II Finanziaria e Personale



PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1, lett. i) della L.R. 11/12/1991, n. 48, come sostituito dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000, n. 30 in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto si esprime parere.

FAVOREVOLE

CONTRARIO

Villalba, li 07 settembre 2015

Il Capo Area II Finanziaria e Personale



C.C. n.69 del 25/09/2015
Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to Sig. Antonio Lupo

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Concettina Nicosia

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Villalba, li _____

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Concettina Nicosia

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal _____ al _____ e registrata al n. _____ Registro Pubblicazioni.

Villalba, li _____

Il Responsabile dell'Albo Pretorio

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del Responsabile dell'Albo Pretorio, certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il _____ e vi è rimasta per 15 giorni consecutivi e che entro tale termine non sono state prodotte opposizioni.

Villalba, li _____

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Concettina Nicosia

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ in quanto:

è stata dichiarata immediatamente esecutiva.

è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio senza riportare, nei primi 10 giorni dalla pubblicazione, denunce di vizi di legittimità, come previsto dall'art. 12, comma 1, della L.R. 44/1991.

sono decorsi 15 giorni di pubblicazione;

Villalba, li _____

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Concettina Nicosia